

**ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI
DI VENDITA AL DETTAGLIO - D.LGS. 114/98.**

IL SINDACO

- Omissis ...

ORDINA

a tutti gli esercenti la vendita al dettaglio nel Comune di Sona di determinare liberamente il proprio orario di apertura e chiusura al pubblico nel rispetto delle disposizioni seguenti:

ART. 1 Orario di apertura e di chiusura

Fatto salvo quanto disposto nell'art. 4, gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Entro tali limiti ciascuno potrà liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite massimo di 13 ore giornaliere.

ART. 2 Pubblicità dell'orario prescelto

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. E' parimenti tenuto a comunicare tale orario, ed eventuali successive modificazioni, al Sindaco.

ART. 3 Chiusura infrasettimanale

Per tutti gli esercizi di vendita al dettaglio è stabilita mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, da effettuarsi a scelta dell'operatore.

La suddetta chiusura è facoltativa qualora nella settimana stessa ricorra un altro giorno festivo oltre la domenica.

ART. 4 Chiusura domenicale e festiva

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio, salvo quanto all'art. 5.

ART. 5 Deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva

Il Sindaco annualmente, con propria apposita ordinanza, stabilisce i giorni di deroga alla chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprenderanno quelli del mese di dicembre e otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

ART. 6 Apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive

Gli esercenti la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore alimentare, nel caso di più di due festività consecutive, dovranno garantire l'apertura al pubblico rispettando le modalità che il Sindaco prevederà nell'apposita ordinanza di cui all'art. 5.

ART. 7

Orario notturno

Il Sindaco potrà autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio di vendita in orario notturno, ossia oltre le ore 22.00, esclusivamente per un numero limitato di esercizi di vicinato di cui all'art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 114/98.

ART. 8

Deroghe speciali

La presente ordinanza non si applica alle seguenti attività di vendita al dettaglio: gli esercizi di vendita interni a campeggi, complessi turistici e alberghieri; le rivendite di giornali; le gelaterie artigianali; le gastronomie; le rosticcerie; le pasticcerie artigianali; gli esercizi in cui si effettui in maniera esclusiva o prevalente la vendita di uno dei seguenti prodotti: bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline.

ART.9

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza in materia di orari di apertura e chiusura è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art.22, comma 3°, del D.Lgs. 31.03.1998, n.114.